



Reati contro gli animali

Autore : Mariano Acquaviva

Data: 21/12/2017

*Il codice penale tutela gli animali da violenze e maltrattamenti.
Vediamo le norme principali.*

Il sentimento di affetto che l'uomo prova nei confronti degli **animali** trova un preciso riscontro giuridico nella legislazione vigente. Da diversi anni, ormai, la legge italiana



tutela la vita e la salute degli animali, non solo domestici.

All'interno del codice penale v'è una parte dedicata esclusivamente ai **reati contro gli animali**. Vediamo i principali.

Reati contro gli animali: uccisione di animali

Il codice penale punisce con la reclusione da quattro mesi a due anni chi, per crudeltà o senza necessità, **provoca la morte di un animale [1]**.

Secondo la Corte di Cassazione, l'uccisione è giustificata quando serve ad evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno alla persona ritenuto altrimenti inevitabile **[2]**.

Reati contro gli animali: maltrattamento di animali

La legge punisce con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da cinquemila a trentamila euro chiunque, per **crudeltà o senza necessità**, provoca una **lesione** ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche. La pena è aumentata della metà se da questi fatti deriva la morte dell'animale.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi **[3]**.

Secondo la Suprema Corte, i comportamenti insopportabili imposti all'animale idonei ad integrare il reato di cui parliamo sono quelli incompatibili con il comportamento proprio della specie di riferimento dello stesso, così come ricostruito dalle scienze naturali **[4]**.

Interessante è il dibattito giurisprudenziale sorto in merito all'utilizzo del **collare elettrico per cani**. Secondo la Corte di Cassazione, l'abuso nell'uso del **collare elettronico** antiabbaio integra il reato di maltrattamento di animali, visto che ogni comportamento che produce sofferenze non giustificate nell'animale è idoneo a configurare il suddetto delitto **[5]**.

Più di recente, però, la Corte di Cassazione ha stabilito che l'utilizzo del collare che sprigiona scosse elettriche è sì illegale, ma il suo utilizzo integra la semplice contravvenzione di **abbandono di animali [6]**, reato all'interno del quale è sanzionata anche la condotta di chi detiene animali in **condizioni incompatibili con**



la loro natura e produttive di gravi sofferenze. Trattasi di contravvenzione punibile con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da mille a diecimila euro.

Secondo questo orientamento, infatti, l'addestramento basato sul dolore costituisce reato, ma non quello di maltrattamento di animali, in quanto l'utilizzo di mezzi inappropriati come il **collare elettrico** non rappresentano una vera e propria sevizia né sono idonei a cagionare una reale lesione **[7]**.

Per ulteriori approfondimenti su questo argomento si rinvia alla lettura dell'articolo [È legale il collare elettrico per cani?](#)

Reati contro gli animali: spettacoli vietati

Il codice penale punisce chi organizza o promuove **spettacoli** o **manifestazioni** che comportino sevizie o strazio per gli animali. Le pene sono quella della reclusione da quattro mesi a due anni e la multa da tremila a quindicimila euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale **[8]**.

Reati contro gli animali: divieto di combattimenti

Il codice non dimentica di sanzionare la pratica odiosa dei **combattimenti tra animali**.

Chi promuove, organizza o dirige **combattimenti** o **competizioni non autorizzate** tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con reclusione da uno a tre anni e la multa da cinquantamila a centosessantamila euro, aumentata da un terzo alla metà se:

1. le dette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
2. sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
3. il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

Il codice, inoltre, punisce chiunque, **allevando** o **addestrando** animali, li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti. La pena è la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da cinquemila



a trentamila euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, quando consenzienti.

A completare la tutela ci pensa, infine, la norma che punisce anche gli organizzatori e gli **scommettitori** di combattimenti tra animali. La pena è la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da cinquemila a trentamila euro **[9]**.

Note:

[1] Art. 544-*bis* cod. pen.

[2] Cass., sent. n. 44822/2007 del 24.10.2007.

[3] Art. 544-*ter* cod. pen.

[4] Cass., sent. N. 5979/2013 del 07.02.2013.

[5] Cass., sent. N. 15061/2007 del 13.04.2007.

[6] Art. 727 cod. pen.

[7] Cass., sent. n. 21932/2016.

[8] Art. 544-*quater* cod. pen.

[9] Art. 544-*quinquies* cod. pen.